

sui processi in

VIDEO CONFERENZA



4 febbraio 2014

"Già da molto tempo il Dap ha formulato ipotesi di potenziamento delle videoconferenze. **Un sistema che funziona** da anni per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis, e ha dato buona prova perché **non compromette affatto le esigenze della difesa**. Anzi, se realizzato con tecnologie appropriate, il sistema delle videoconferenze può aumentare il livello di garanzia perché consente la registrazione. Dunque il magistrato ha a sua disposizione una documentazione formidabile che non si ha nelle normali audizioni. **Non bisogna avere paura del progresso** e della tecnologia, soprattutto se si vuole avere una giustizia più veloce e anche più economica, perché con il sistema delle videoconferenze si risparmiano anche i soldi per le traduzioni: per un detenuto ritenuto pericoloso servono 4 o 6 persone. Se invece si tratta di un detenuto sottoposto al 41 bis, di agenti penitenziari ne occorrono 8. E oltre alle spese per gli spostamenti, **c'è il problema della sicurezza**, con l'incolumità di queste persone, e anche di terzi, esposta a rischi.

Il sistema delle videoconferenze è senza dubbio la direzione da percorrere, anche perché rientra già nelle buone prassi europee".

Giovanni Tamburino,
capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Introduzione

“Non bisogna aver paura del progresso e della tecnologia [...] c'è il problema della sicurezza”

Ancora una volta lo stesso mantra: **progresso e sicurezza.**

Progresso oggi è sinonimo di una ricerca di strumenti e metodi volti esclusivamente a consolidare i privilegi dei propri padroni e quindi a reprimere gli esclusi. Di conseguenza la nostra **sicurezza** risiede esclusivamente nelle nostre mani e nella capacità di costruire legami di solidarietà e complicità forti tra esclusi, ossia in un luogo diametralmente opposto alle loro strade piene di divise e telecamere, alle loro stanze dei monitor.

Che lo strumento migliore per governare sia il terrore, coloro che siedono ai piani alti sembra lo sappiano a perfezione.

Enfatizzando tramite i media ogni singolo episodio di cronaca, creano dei temibili mostri. Riescono ad infondere talmente tanta paura nella popolazione, che la richiesta di protezione conseguente permette loro di creare leggi d'emergenza che minano qualsiasi libertà individuale. Nascondendo quindi ogni strumento repressivo dietro il sipario della **sicurezza**, queste leggi d'emergenza divengono norma nel più totale silenzio.

Ad esempio, sfruttando l'*emergenza* mafia, la stagione delle stragi, il mostro mafioso, è stato possibile applicare a furor di popolo a chi viene tacciato di associazione mafiosa un regime detentivo come il 41 bis, un sistema di isolamento totale, una tortura degna delle più spietate dittature.

Sfruttando l'*emergenza* terrorismo, le torri gemelle, il mostro islamico, è stato possibile devastare e saccheggiare l'Afghanistan e l'Iraq, palesare l'inutilità del Diritto Internazionale calpestandolo con la creazione e l'amministrazione delle varie Guantanamo in

giro per il mondo.

Sfruttando l'*emergenza* economica, il mostro della crisi, è possibile accentrare ulteriormente il potere nelle mani dei signori delle banche, svelare con decreti legge e manganelli la faziosità dello stato di diritto. Grazie allo spauracchio della crisi, è addirittura possibile ragionare su questioni di "giustizia" in termini di economicità, senza che si indigni neanche il più garantista degli intellettuali.

Matteo Renzi, all'indomani dell'assalto al furgone della penitenziaria che stava trasferendo il detenuto Domenico Cutrì ad un processo, dice di essere stato colpito da alcune parole pronunciate dal procuratore Gratteri: "Con la videoconferenza avremmo evitato assalto, morti, evasione".

Perché Renzi ha riflettuto esclusivamente su quelle parole?

Perché danno la chiave di lettura dell'accaduto necessaria a permettere di espandere una norma liberticida, come quella che obbliga i detenuti in 41 bis a presenziare ai propri processi in videoconferenza da una cella del carcere in cui sono rinchiusi, a tutti quei detenuti ritenuti pericolosi e quindi rinchiusi nei regimi di Alta Sorveglianza o in 14 bis.

Perché evocando uno scenario fatto di assalti ai blindati della penitenziaria, di morti ed evasioni, avvenimenti che negli ultimi 15 anni non si sono mai verificati, si crea un'*emergenza* che permette di imporre impunemente ad un settore più ampio della popolazione detenuta la videoconferenza.

Una manovra utile a lor signori per vari motivi.

Il primo è sicuramente quello punitivo, far abbassare la testa ai detenuti e alle detenute ribelli. Quindi, oltre all'isolamento imposto all'interno del carcere, privarli anche della possibilità di provare quel minimo calore umano che nasce quando il proprio sguardo, in una gelida aula di tribunale, incrocia finalmente quello dei propri amici, parenti, compagni o compagne.

Come se non bastasse la videoconferenza impedisce il lavoro dell'avvocato difensore (che, di fatto, non può consultare in privato il proprio assistito) e rende impossibile agli imputati rivendicare

in aula le ragioni della propria lotta. Inoltre, giudici o giurie popolari non sono più chiamati a pronunciarsi su una persona in carne ed ossa, ma su una figura virtuale, distante e già marchiata come pericolosa, con tutto quello che ciò comporta.

Il secondo è quello economico, fare a meno dei trasferimenti, delle scorte e del diesel per spostare i blindati, significa risparmiare almeno il 60%.

Ed eccoci al risultato dell'equazione paradigmatica del tempo che siamo costretti a vivere: nel loro mondo del Diritto, vale più qualche litro di diesel della vita di un detenuto sotto processo classificato come pericoloso dall'amministrazione penitenziaria.

Dunque, per riuscire a neutralizzare le sirene che tentano di incantarci tessendo le lodi del *progresso* e inculcandoci false necessità come smartphone, tablet o navigatori GPS, è necessario andare oltre le dichiarazioni dei politici e le menzogne della stampa, impegnandoci nella ricerca di informazioni reali che possano fornirci un quadro lucido della situazione contro la quale siamo costretti a fare i conti.

Ecco le ragioni di questa breve raccolta di testimonianze dirette sulla videoconferenza.



Senza corpo

Da un'intervista di Radiocane all'avvocato Calia

La videoconferenza nasce come conseguenza dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario ed è strettamente legata ai detenuti sottoposti a questo regime. La norma, che mi pare essere stata introdotta nel 1998, prevede la possibilità che per determinati reati, che sono esattamente quelli per cui è prevista l'applicazione del 41 bis, venga disposta la videoconferenza al posto della presenza in udienza del detenuto.

Le ragioni per cui può essere disposta la videoconferenza sono quelle classiche della sicurezza e dell'ordine pubblico. Inoltre, la videoconferenza può essere disposta quando un imputato ha parecchi processi, con la conseguente possibilità di rinvii; in teoria, essa nasce quindi per ragioni di economia processuale: se un imputato di un grosso processo di mafia (416 bis) ha contemporaneamente altri due o tre processi, di fatto uno di tali processi rimane bloccato, perché il detenuto è altrove.

Poi, per il 41 bis la videoconferenza è obbligatoria proprio al fine di evitare che ci siano rapporti tra detenuti. Questa è la sua genesi a partire dal 1998. Nel 2001 c'è una modifica e la videoconferenza viene prevista anche per i reati con finalità di terrorismo. Parallelamente, un anno dopo, anche per questi reati è stato disposto il 41 bis; dal 2002 può quindi essere applicato il 41 bis anche a

"Registriamo che ancora oggi i detenuti riescono a fare arrivare i messaggi fuori dal carcere [...] Con l'istituzione delle videoconferenze con cui si evitano gli spostamenti dei detenuti mafiosi il 41 bis potrà essere riformulato meglio".

Gian Carlo Caselli, 26 giugno 1998.

tutti i condannati per reati aggravati dalla finalità di terrorismo. Adesso, per la prima volta, si prospetta concretamente la possibilità di applicare la videoconferenza a detenuti per i quali essa era già prevista dal 2001, senza però che in questi tredici anni fosse mai stata applicata. L'evasione, avvenuta alcuni mesi orsono, di un detenuto calabrese è stata presa a pretesto per dire: "basta con il turismo penitenziario", come se uno andasse a fare i processi perché prova piacere ad andarci. [...]

La videoconferenza priva il processo del soggetto principale, il soggetto che viene giudicato e al quale, in teoria, sono dedicati tutta una serie di articoli, di garanzie, il giusto processo eccetera. Con la videoconferenza, l'imputato il processo lo vede a distanza, lo vede attraverso uno schermo su cui compaiono inquadrature parziali dell'aula: quando parla l'avvocato è lui a essere inquadrato, quando parla il giudice lo stesso, senza che ci sia mai una visione d'insieme.

La questione principale è quella di rompere il vincolo di solidarietà fra gli imputati, che non devono vedersi tra loro, tanto più se si tratta di imputati per reati politici. E questo vincolo si cerca di romperlo utilizzando uno strumento duttile com'è l'art. 146 bis che in teoria può essere applicato a tantissimi reati, per tutti quelli dotati di un minimo di gravità. Alla fine, sono tantissimi i reati che ci rientrerebbero.

La videoconferenza, di fatto, limita le facoltà della difesa. Per esempio, l'avvocato non può parlare tranquillamente a tu per tu con l'imputato, dovendo passare invece attraverso un cavo telefonico, sicuramente sottoposto a intercettazione. Quantomeno questa possibilità non può essere esclusa. Come si fa a essere sicuri che passando attraverso un cavo telefonico di un sistema di videoconferenza non si venga intercettati? E se anche all'imputato venisse un'idea "beh, forse ci si potrebbe opporre a questa cosa" certamente non la potrà esprimere con il sistema della videoconferenza.

Il processo è fatto di vari momenti: la possibilità per l'imputato di rendere dichiarazioni ogni volta che ritenga di doverlo fare, la possibilità di intervenire nel momento in cui un teste sta facendo delle dichiarazioni e anche contestarle direttamente. Tutto questo non può avvenire con la videoconferenza, nella quale esistono tutta una serie di filtri. Uno chiede: "posso parlare?", l'agente che sta all'altro capo chiama il presidente e gli comunica: "l'imputato vuole dire una cosa", poi il presidente autorizza, e solo a quel punto, una volta autorizzato, l'avvocato può conferire. Il processo perde così d'ogni immediatezza del processo, con tempi che si allungano tantissimo e costi che lievitano.

Tutto ciò è gravissimo, perché va a incidere su dei diritti sanciti da un codice, per quanto esso non sia certo neutro. Anche in questo caso, vediamo come esistano sempre altri articoli che pongono nel nulla le regole che il potere si dà attraverso i propri codici. Non ci sarà il giusto processo, non ci sarà la possibilità per l'avvocato di parlare con il proprio assistito, non ci sarà la possibilità per chi è processato di guardare in faccia i propri giudici, così come per i giudici non ci sarà la possibilità di guardare in faccia la persona che stanno giudicando e di interloquire in qualche modo con essa. Anche in questo caso, vediamo come il potere stia diventando sempre più solo esecutivo. Attraverso la videoconferenza il Dap, un organo amministrativo che dipende direttamente dal ministero della Giustizia, toglie di fatto ai giudici stessi la possibilità di verificare direttamente come stanno le cose. Il processo, nella sua complessità, vede la presenza di varie figure. Oltre al pm, al giudice togato, all'avvocato, ci sono, per esempio, i giudici popolari. C'è l'imputato, che ha la possibilità di parlare, di dire la sua, di leggere dei comunicati in aula, e quindi di portare anche la sua verità e le sue ragioni. Anche questa finzione giuridica, che in qualche modo ha retto in tutti questi anni, oggi sta venendo meno. La vicenda della videoconferenza rischia di mettere in luce ulteriormente la non neutralità, la non terzietà del potere giudiziario. Se i giudici accetteranno supinamente le richieste che arrivano dal ministero, si produrrà una situazione davvero grave.

Facciamo un esempio. Immaginiamo un processo che veda la partecipazione di un pubblico numerosissimo e nel corso del quale si pongano problemi di ordine pubblico. A questo punto, il giudice potrebbe decidere, anche per suo conto, di utilizzare lo strumento della videoconferenza. E ciò sarebbe già gravissimo, perché il nostro Paese ha una ben precisa esperienza storica, no? Sono state costruite le aule bunker, si sono celebrati processi con centinaia e centinaia di imputati (pensiamo, per esempio, ai cosiddetti processi Moro, Moro bis, Moro ter, Moro quater) e non ci sono mai stati problemi di alcun genere. In qualche modo, lo Stato ha potuto dimostrare di aver sottoposto a processo i brigatisti, dandogli comunque la possibilità di difendersi, anche se magari loro rifiutavano la difesa, dandogli la possibilità di stare in aula, di starci tutti insieme, di concordare la loro linea difensiva. Oggi, in una situazione che non è assolutamente paragonabile a quella di quegli anni, viene invece proposta la videoconferenza.

Io spero che, davvero, la magistratura possa valutare in autonomia i processi e comprendere gli effetti negativi della videoconferenza, che io credo essere aberrante per tutti, compresi i detenuti in 41-bis. Se questa pratica si diffondesse a macchia d'olio e se si arrivasse a imporla per risparmiare sulle scorte "che aggravano le spese del ministero", allora sarà evidente a tutti che il processo non ha più la sua parte pubblica. Ma che tipo di processo pubblico si può fare se manca addirittura l'accusato? Neanche l'Inquisizione si sognò mai di fare una cosa del genere. Anche il "mostro", in qualche modo, era allora necessario nella gestione del processo pubblico.

I detenuti in 41 bis sono già sottoposti a una lesione macroscopica del loro diritto di difesa. Se la videoconferenza passa ora per il reato di rapina, se poi passerà per il reato politico, con essa passerà il principio secondo cui il detenuto non serve più a niente. A quel punto uscirà allo scoperto ciò che è già presente, ma un po' nascosto nelle pieghe della realtà: il detenuto subisce il processo. "Ma, allora – qualcuno dirà –, che bisogno c'è che lo

subisca in aula? Lo può subire aspettando il verdetto dentro un carcere”. Andremo così incontro a un imbarbarimento di regole che, in qualche modo, durano da secoli.

Basterebbe che i detenuti venissero tenuti là dove si svolge il processo, se davvero si volesse fare economia sulle spese. Invece, se il processo è a Roma il detenuto lo si tiene a Tolmezzo, ad Alessandria o a Catanzaro, così vede meno l'avvocato... Inoltre molti processi potrebbero essere fatti a piede libero, senza custodia cautelare. Invece, ti mando in un carcere lontanissimo dalla tua famiglia, con minori possibilità di incontrare l'avvocato, in circuiti nei quali puoi vedere solo pochissime persone. Tu, magari, aspetti il processo anche per rivedere i tuoi compagni, i tuoi coimputati, e io te lo impedisco. A questo serve la videoconferenza, insieme con tutto questo “pacchetto” di isolamento carcerario.

I circuiti per i detenuti politici sono finalizzati all'annientamento di questi soggetti, che si vedono tra loro e solo tra loro per anni e anni, senza la possibilità di scambiare una parola con altre persone. Nel carcere di Latina esiste una sezione intera con venticinque celle, dove sono rinchiusi cinque compagne, alcune da trent'anni. Non vi si possono mettere altre detenute perché la finalità di questa sezione è proprio quella di mantenere un preciso livello di isolamento.

È chiaro che la videoconferenza risponde a una ben determinata visione della realtà carceraria in tutte le sue componenti. La scure si abbatte più pesantemente sui reati di natura politica, questo è chiaro, ma riguarda in realtà tutti i detenuti. Opporsi alla videoconferenza, oggi, significa quindi opporsi all'intero sistema-carcere e a come esso è pensato nei suoi vari circuiti, tutti finalizzati, in diversa misura, all'annientamento.



Sono un tanticchio incazzato

Una lettera di Claudio dal carcere di Ferrara

«Sono incazzato, non un po', tanticchio. Diciamo parecchio. Molto incazzato. Appena un'ora fa ho fatto la videoconferenza. 'Na pagliacciata. Umiliante per certi versi. È inutile nascondere, questa data la aspettavo da molto tempo. La vita qui dentro è monotona, come si può intuire uno si affida a queste scadenze. Conto i giorni. Lo ammetto. Fra un mese ho quell'udienza. Una settimana, 2 giorni. 1 giorno. Stanotte non ho dormito. Ero agitato. Alle 3 mi son messo a leggere "La vera storia del capitano Long John Silver". Risultato, stamattina avevo delle occhiaie della madonna.

Ho cercato in tutti i modi di agghindarmi per mostrare un viso presentabile. Almeno che i compagni vedessero che stavo bene. Forse lo sapevo che sarebbe stata una delusione però ho voluto sperare che qualcosa accadesse. Poi verso le 9 e 20 è venuto a prendermi l'ispettore. Mi son detto: «non farò un viaggio fino a Torino, ma vedrò un'altra parte della galera». La saletta della videoconferenza distava non più di 20 metri dalla sezione. Prima mi han messo in una camera di sicurezza. Mi son accorto allora che dentro al carcere ci sono pure dei giardinetti più o meno curati e fuori ci stavano degli alberi, non so di che tipo, ma il vento ne faceva muovere le foglie. Già, ci sono già le foglie, è arrivata presto la primavera quest'anno. Poi mi hanno portato nella saletta. Una stanza normale con due scrivanie, in una sedeva l'ispettore, sull'altra c'ero io con un bel televisore Lcd e telecamerina sopra. Beh a vedermi in Tv ero abbastanza presentabile. Appena entro in video un saluto forte ai compagni. Avevo ragionato su cosa fare, cosa dire. Saluto



col pugno alzato, perché mi piace salutare così. Poi presto attenzione in aula, la Tv è rivolta dalla parte del giudice e basta. Che cretino mi sento, ho salutato solo il giudice. Avrei voluto mostrare un saluto a 39 denti o a 41, ma visto che mi vede solo il giudice sarò serio, farò il prigioniero serio. Sulla Tv ci sono io in un riquadro piccolo e poi si vede l'aula, 10 secondi il giudice e 10 secondi compagni, avvocati e la pm (che è brutta come una racchia). L'aula è grande, praticamente deserta. Provo a riconoscere i compagni perché la definizione video non è un granché. 'Ste telecamere quando devono funzionare fanno le poco definite. 'Fanculo. [...]

Provo tanta rabbia dentro. So dell'immensa forza che mi vorrebbero dare tutti e sto qua seduto come un picciu in 'sta cazzo di galera. Vaffanculo al Dap. Al carcere. Ai giudici. A tutti loro.

L'ispettore dice che è finito, si ritorna in sezione, io scosto una tendina per guardare fuori, lui se ne accorge e mi dice che se voglio mi fa guardare pure dall'altro lato. No grazie. Passiamo accanto all'infermeria, c'è un detenuto comune, panico. Lo saluto. Eccomi nuovamente fra le mie 4 mura solite. Ancora una perquisita. A posto. Lo spettacolo per oggi è finito».

*Claudio Alberto
Carcere di Ferrara
1 aprile 2014*

"I benpensanti che hanno criticato la nuova legge sulle videoconferenze devono ricredersi. La legge va applicata obbligatoriamente [...] non ci si può fermare di fronte a esigenze inopportune di eccessivo garantismo".

Nicolò Marino, sostituto procuratore, 26 giugno 1998.

Siamo un tanticchio incazzati *Dall'altro lato della videocamera*

«Al nostro compagno Claudio è stato imposto di seguire quest'udienza solo tramite videoconferenza, pertanto lui non si trova ora qui vicino a noi. Questa misura aggrava ancor più la condizione di prigionia in cui si trova. Per questo, finché lui non sarà presente con noi in aula, ostacoleremo il buon procedimento di questo processo cominciando da ora, abbandonando l'aula.»

Questo il testo letto dai coimputati di Claudio presenti in aula durante l'udienza preliminare di un processo al tribunale di Torino. L'udienza in realtà è stata rinviata, ma anche se per pochi minuti i compagni presenti hanno comunque un assaggio di cosa è un processo in videoconferenza.

In attesa di una riflessione più approfondita sulla questione, ci sembra dunque interessante condividere le impressioni raccolte. Innanzitutto l'aula. Non è quella prevista, ma un'altra ubicata nei sotterranei del Palazzo e tecnologicamente attrezzata. Diverse sono le videocamere che riprendono il giudice, le parti offese e gli imputati con i loro avvocati e quattro gli schermi che ne trasmettono poi le riprese. L'immagine di Claudio occupa una piccolissima porzione degli schermi e rimane a lungo muta. Sono infatti i giudici gli unici a poter accendere il suo microfono e durante questa breve udienza evidentemente non ritengono necessario farlo. L'unico segnale della sua «presenza» arriva allora da uno squillo di uno dei telefoni presenti in aula cui, su indicazione delle guardie, risponde l'avvocato. Dall'altro capo c'è Claudio che, ottenuto il permesso dal secondino che lo affianca, esce di scena e si reca in fondo alla stanza per telefonare al suo difensore. Ci si accorge così che la sua immagine arriva in differita e che in aula tutti possono ascoltare quello che l'avvocato dice al proprio assistito. Non molto a dire

il vero, perché la conversazione non dura un granché, il giudice la interrompe infatti dopo poco ricordando che non stanno svolgendo un colloquio.

autistici.org/macerie

1 aprile 2014



Sul processo contro Maurizio e Valerio

Sabato 8 febbraio, a Trieste, si è svolto il presidio in solidarietà con Maurizio Alfieri e con Valerio Crivello. Una cinquantina di solidali si sono trovati in presidio al lato del tribunale con la voglia di appoggiare Maurizio, il quale aveva l'intenzione di leggere al processo una dichiarazione contro il sistema penitenziario. Una trentina di persone entrate in aula vengono a sapere che Maurizio non sarebbe stato presente perché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria gli aveva imposto la videoconferenza dal carcere di Ferrara, senza nemmeno avvisare il suo avvocato. Si tratta di un precedente molto grave. Maurizio non è in regime di 41 bis né ha condanne per associazione mafiosa. Il DAP ha imposto questa misura per "ragioni di sicurezza" legate alla annunciata presenza solidale, cosa mai accaduta neanche con compagni imputati di "terrorismo". Questo dimostra come il 41 bis tenda ad avere conseguenze sempre più estese e come, alla legislazione emergenziale, corrisponda una prassi emergenziale motivata da qualsiasi pretesto.

Maurizio ha preso la parola per dire che non accetta la videoconferenza (dispositivo con il quale, oltre ad essere separato fisicamente dai compagni in aula, l'imputato non può neanche intervenire durante il processo in maniera autonoma), aggiungendo: "Io non voglio difendermi, bensì attaccare il vostro sistema criminale". Alle urla e ai saluti dei compagni ha risposto con "Viva l'anarchia!". [...] La presenza numerosa dei compagni e delle compagne ha fatto sì che la solidarietà non facesse passare sotto silenzio il processo in corso a Maurizio e Valerio. E la decisione del DAP conferma quanto la solidarietà dia fastidio, ma allo stesso tempo come non si possa accettare questa nuova infamia. Invitiamo tutti e tutte a far sentire il proprio appoggio nelle mille forme dell'azione solidale.

compagne e compagni

Sul processo contro Gianluca e Adriano

Il 26 marzo 2014 si è tenuta presso il tribunale di Roma l'udienza preliminare del processo in cui sono imputati Gianluca e Adriano. I due compagni sono accusati di "associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", a cui si aggiungono quelle di incendio, furto aggravato in concorso, deturpamento e danneggiamento di cose altrui. Si tratta di tredici azioni realizzate nel territorio dei Castelli Romani contro banche, una pellicceria, sedi distaccate di ENI ed ENEL e contro la discarica di Albano.

Il processo, di fronte alla corte d'assise, avrà inizio il 26 Maggio. Con il provvedimento di rinvio a giudizio il GUP D'alessandro si è assunta la grave responsabilità di disporre che gli imputati debbano partecipare tramite videoconferenza.

La decisione sarebbe motivata da una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria che prescrive l'utilizzo di questo dispositivo come misura di contenzione dei detenuti "più pericolosi", adottata in seguito all'evasione di Domenico Cutrì, avvenuta nel corso di un trasferimento giudiziario.

Si tratta di una misura che d'ora in poi potrebbe riguardare, insieme ad altri, tutti i procedimenti riguardanti i detenuti in regime di Alta Sicurezza.

L'utilizzo della videoconferenza rientra all'interno di una politica carceraria, stabilita dalla Comunità Europea, basata sul modello della differenziazione e quindi dell'isolamento.

Si tratta di separare dal corpo dei detenuti gli elementi considerati più pericolosi: da un lato per poter, con minor rischio e minor costo, gestire la massa crescente degli internati, dall'altro per tentare di annichilire tutti i nemici dello Stato insuscettibili di ravvedimento. L'isolamento, che si tenta di imporre in maniera sempre più stringente, può arrivare ad essere una vera e propria forma di tortura

che provoca pesanti danni fisici e psichici a chi la subisce. Una serie di provvedimenti adottati recentemente nelle sezioni AS2 (riservate ai compagni rivoluzionari) sono indirizzati ad aumentare il grado di isolamento: chiusura di cancelli che dividono da altre sezioni, limitazioni di colloqui, tentativi di imporre l'isolamento individuale, divieto di incontro tra detenuti della stessa sezione. A tutto questo si aggiunge il processo in videoconferenza, uno strumento che colpisce in diversi modi gli individui a cui viene imposto.

Sul piano umano negare ad un detenuto di partecipare fisicamente alle udienze significa infliggergli un'ulteriore violenza, impedendo che il suo sguardo possa, anche solo per breve tempo, fuoriuscire dal ristretto orizzonte dell'istituzione totale ed incrociarsi con quello affettuoso e solidale dei compagni, degli amici, dei parenti. Dal punto di vista processuale la videoconferenza fa parte di una serie di dispositivi tesa a rappresentare l'immagine del nemico (il mafioso o il terrorista) del quale si deve cancellare ogni traccia di umanità e ragione. Si suggerisce una colpevolezza a priori, legata a ciò che un soggetto è considerato piuttosto che ai gesti che ha effettivamente compiuto. L'imputato viene rappresentato come un mostro da tenere relegato e distante in quanto troppo pericoloso per presenziare in aula.

Così, una giuria popolare potrà condannare molto più a cuor leggero una immagine che scorre su uno schermo, come il telefilm della sera, piuttosto che un essere umano in carne ed ossa che è in grado di riconoscere come un proprio simile. Esattamente come un militare che guida un drone uccide più a cuor leggero di uno che spara da distanza ravvicinata.

L'imputato invece verrà limitato nella possibilità di esporre le proprie ragioni da una corte che potrà togliergli arbitrariamente la parola, e che di fatto lo porrà sotto questa costante minaccia. Verrà escluso, schiacciando un semplice tasto, ogni qualvolta dica

qualcosa di non gradito dai togati.

Recentemente, con l'applicazione dell'articolo 270 sexies il potere ci ha dimostrato di possedere uno strumento giuridico potenzialmente in grado di colpire con condanne pesantissime ogni forma di reale conflitto sociale. Stabilito che terrorista è considerato chiunque si opponga efficacemente al sistema, devono in seguito costruire l'immagine del terrorista con un adeguato impianto scenografico. Da questo punto di vista la videoconferenza è un ulteriore strumento di guerra psicologica che si aggiunge ai processi in aula bunker, all'utilizzo di carceri speciali, al linguaggio mistificatorio con cui si descrivono le azioni di lotta, evocando tutto un immaginario.

Mentre le cause sociali della repressione sono sempre più evidenti, mentre assistiamo con crescente frequenza a costruzioni giudiziarie che assumono sfacciatamente il carattere della rappresaglia politica, i repressori mettono in atto l'ennesimo tentativo di tappare la bocca a chi si oppone ad un sistema fallito.

Vogliono soffocare le voci coraggiose e ribelli, vogliono seppellire le ragioni di chi lotta nel silenzio del cemento.

Le sentiranno i signori al potere queste voci, le sentiranno sempre più forti e sempre più vicine alle loro orecchie che non tollerano disturbi. Le sentiranno nei tribunali che vorrebbero assettici, nelle piazze che vorrebbero rassegnate, nelle notti in cui vorrebbero dormire sonni tranquilli.

Solidarietà attiva a Gianluca e Adriano
Solidarietà ai compagni e alle compagne prigioniere
Solidarietà ai detenuti e alle detenute

*Rete evasioni
Flex Mob*

Tecnicamente

“Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell’anno 2013”

24 gennaio 2014.


Il servizio per la Multivideoconferenza con fonia riservata per la celebrazione a distanza dei processi penali per i detenuti soggetti al regime del 41 bis c.p.p. e negli altri casi previsti dalla legge. Il servizio è stato configurato, fin dall'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 11/1998 e s.m.i., del sistema della MVDC per i dibattimenti, con modalità tecniche specificatamente funzionali alle esigenze peculiari dell'Amministrazione, e ciò al fine di garantire la massima sicurezza e il controllo completo delle singole sessioni di MVDC nel rispetto degli stringenti livelli di servizio imposti dall'attività istituzionale cui il servizio è dedicato; il servizio di connettività, nella fattispecie esclusivamente dedicato alla MVDC, contribuisce alla configurazione di un'unica unità tecnico organizzativa del sistema di multivideoconferenza ed è funzionale al trasporto dell'immagine e dell'audio dei dibattimenti penali. Grazie alla sua particolare configurazione, il servizio consente una gestione complessa e articolata in grado di garantire che non si verifichino inconvenienti e difficoltà tecniche nella gestione delle sessioni ivi incluso il rischio dell'interruzione della celebrazione a distanza di processi di rilevante gravità.

Per il servizio di multivideoconferenza l'amministrazione ha in corso un contratto per gli uffici giudiziari e per gli istituti penitenziari del Ministero della Giustizia con Telecom Italia s.p.a..

Nel corso del 2013 è terminata l'attività di migrazione del

servizio da tecnologia ISDN a tecnologia IP: le ultime n. 3 salette realizzate a completamento del circuito di MVDC su IP sono quelle allestite presso il Carcere di Ferrara e collaudate in data 23.05.2013 per un costo complessivo di 105.887. Con l'avvenuto completamento della suddetta attività di migrazione si è provveduto all'aggiornamento della tipologia ed entità di alcune prestazioni del contratto conseguendo, per effetto della riduzione del fabbisogno, una significativa riduzione della spesa.

Per alcune ulteriori attività specifiche - che riguardano, in particolare, la gestione delle richieste di sessioni di multivideoconferenza, l'assistenza presso le sedi giudiziarie, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi audio video d'aula installati presso le sedi giudiziarie e gli istituti penitenziari ove hanno luogo le sessioni di multivideoconferenza -, tutte strettamente connesse e funzionali al complesso servizio per il sistema di multivideoconferenza, l'Amministrazione ha in corso, inoltre, un contratto con il R.T.I. **Lutech S.p.A.** (che dirige e controlla il gruppo **Laserline**), **Telecom Italia** e **Radio Trevisan Elettronica industriale S.p.A.**



Articolo 146 Bis

Partecipazione al dibattimento a distanza

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

- a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
- b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
- c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all' articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni.

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41 bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia,

con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

maggio 2014

